



N. 2243-ter-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(RELATORE PASTORE)

Comunicata alla Presidenza il 6 ottobre 2011

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri
delle amministrazioni pubbliche

**risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 28 giugno 2011,
degli articoli 41 e 42 del**

DISEGNO DI LEGGE N. 2243

*Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione
con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle
amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione*

**presentato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
e dal Ministro per la semplificazione normativa
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e con il Ministro dell'economia e delle finanze**

(V. Stampato Camera n. 3209-bis)

approvato dalla Camera dei deputati il 9 giugno 2010

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 giugno 2010*

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri della 5 ^a Commissione permanente	»	7
Disegno di legge: testo risultante dallo stralcio degli articoli 41 e 42 del disegno di legge n. 2243 e testo proposto dalla Commissione	»	8

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge definito dalla Commissione affari costituzionali consta di due articoli, provenienti da un contesto molto più ampio, il disegno di legge n. 2243, già approvato dalla Camera dei deputati, in seguito a uno stralcio deliberato dal Senato il 28 giugno 2011.

L'articolo 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la «Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche», che definiscano i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti nei confronti dei cittadini e delle imprese. In Commissione si è anche discusso della possibilità di introdurre un'espressione che, oltre a comprendere i cittadini e le imprese, si estenda a tutti i soggetti che entrano in rapporto, a vario titolo, con le pubbliche amministrazioni.

La delega deve essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, senza oneri a carico della finanza pubblica, in conformità ai principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 2.

Ai sensi del comma 2, i decreti legislativi dovranno individuare, in primo luogo, le disposizioni che costituiscono principi generali dell'ordinamento, ai quali le regioni e gli enti locali, compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale, si dovranno adeguare negli ambiti di rispettiva competenza; in secondo luogo, dovranno individuare le disposizioni che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, che rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione) e risultano pertanto direttamente applicabili agli enti territoriali.

Il comma 3 prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

Il comma 4 disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi. Il comma in esame era stato modificato dalla Camera dei deputati, rispetto all'originario disegno di legge del Governo, al fine di specificare che sull'individuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sarà necessario raggiungere l'intesa in Conferenza unificata, mentre per le restanti disposizioni è richiesto il semplice parere. Per tutte le disposizioni è stato introdotto, durante l'esame in Commissione, anche il parere del Garante per la protezione dei dati personali, in ordine ai profili di sua competenza.

Inoltre, gli schemi dovranno essere corredati della relazione tecnica ed è previsto il parere sia delle Commissioni parlamentari competenti per materia sia di quelle competenti per le conseguenze di carattere finanziario.

L'articolo 2 individua i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sulla «Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche».

I principi e criteri direttivi, elencati dal comma 1, sono i seguenti:

a) in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assumere la trasparenza quale livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e quale fondamentale principio cui l'attività delle amministrazioni pubbliche si uniforma attraverso

l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; precisare i conseguenti obblighi in relazione alle diverse tipologie procedurali, prevedendo la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi di interesse generale secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione; prevedere in particolare che le amministrazioni rendano accessibili in ogni momento agli interessati, tramite idonei strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai tempi di svolgimento e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase. Tale criterio è stato modificato, con molteplici integrazioni e correzioni, dalla Commissione durante l'esame in sede referente;

b) stabilire che i rapporti tra i cittadini e le imprese e le amministrazioni pubbliche siano improntati ai principi della leale collaborazione e della buona fede e che l'azione amministrativa deve svolgersi con il minor aggravio possibile di obblighi, oneri e adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese. Vi è anche un riferimento all'aiuto agli interessati per individuare l'ufficio competente;

c) prevedere per le amministrazioni pubbliche l'obbligo di provvedere al periodico adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti, previa individuazione di specifici obiettivi di riduzione progressiva dei tempi nell'ambito dei piani di *performance* delle amministrazioni pubbliche, previsti dalla normativa vigente;

d) prevedere per le amministrazioni pubbliche il dovere di usare un linguaggio semplice e chiaro, in modo da rendere facilmente comprensibili i documenti amministrativi e le informazioni fornite attraverso tutti i canali istituzionali, anche sulla base di una direttiva da adottare con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

e) garantire la completa attuazione dei progetti di «dematerializzazione» dei documenti e delle procedure, di interoperabilità dei sistemi informativi e di condivisione delle banche di dati fra tutte le amministrazioni pubbliche, già previsti dalle norme vigenti, anche prevedendo la nomina di commissari *ad acta* per le amministrazioni inadempienti;

f) assicurare l'effettività dell'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di usare, nelle comunicazioni con i cittadini e con le imprese, anche in relazione ai pagamenti di diritti e competenze (inciso introdotto dalla Commissione), le tecnologie telematiche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, al fine di garantire agli utenti l'accesso più facile e rapido alle informazioni e ai servizi, assicurare l'interoperabilità dei sistemi informatici (criterio aggiunto nell'esame in sede referente), nonché attivare, senza oneri a carico della finanza pubblica, una pluralità di canali di comunicazione idonei a raggiungere anche coloro che non utilizzano le tecnologie informatiche, nel rispetto dei principi di economicità, universalità e complementarietà;

g) assicurare l'effettività dell'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di non richiedere dati, informazioni e documenti già in loro possesso o nella disponibilità di altre amministrazioni, individuando gli accertamenti d'ufficio e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive e assicurando alle amministrazioni procedenti l'accesso per via telematica a sistemi informativi;

h) garantire l'integrale applicazione delle norme vigenti che vietano alle amministrazioni pubbliche di richiedere documenti o certificati già in possesso delle stesse o di altre amministrazioni e delle norme che prevedono la completa eliminazione dei certificati e delle autocertificazioni attraverso la condivisione dei dati da parte delle amministrazioni;

i) garantire l'attuazione del principio per il quale il cittadino e l'impresa sono te-

nuti a comunicare una sola volta la variazione dei dati che li riguardano;

l) garantire l'effettività dell'accesso ai documenti amministrativi tramite l'utilizzo degli strumenti telematici quale principio generale dell'attività amministrativa;

m) prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rispondere ai reclami nei limiti e con le modalità definiti, per le amministrazioni statali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

n) prevedere una specifica responsabilità amministrativa e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari della riscossione che avanzano, con dolo o con colpa grave, indebite richieste di pagamento nei confronti dei cittadini e delle imprese, fatta salva l'eventuale responsabilità penale;

o) assicurare il rispetto degli obblighi indicati mediante idonei strumenti di incentivazione, nell'ambito delle risorse già definite, e di sanzione, anche prevedendo che il mancato adempimento degli obblighi medesimi costituisca elemento rilevante ai fini della valutazione della prestazione organizzativa dell'amministrazione e delle prestazioni individuali dei pubblici dipendenti responsabili; prevedere, ove necessario, ipotesi di responsabilità dirigenziale e disciplinare; prevedere ipotesi di comunicazione obbligatoria dell'inadempimento alla Corte dei conti;

p) introdurre, in caso di omissioni, inadempimenti o ritardi delle amministrazioni pubbliche, specifici poteri gerarchici che consentano la motivata sostituzione, anche temporanea, dei dipendenti inadempienti o la motivata riassegnazione della titolarità di procedimenti o di singoli atti a diversi uffici o dipendenti, compatibilmente con le risorse organizzative e di personale disponibili allo scopo, con l'obbligo di indicare l'ufficio presso il quale segnalare eventuali disservizi;

q) prevedere che le amministrazioni pubbliche garantiscano un'adeguata consultazione anche dei portatori di interessi collettivi o diffusi; individuare conseguenti obbli-

ghi che dovranno essere osservati dalle pubbliche amministrazioni con riferimento a particolari tipologie procedurali. Questo insieme di criteri è stato introdotto dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente;

r) prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con riferimento alla Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche: 1) realizzi un piano di comunicazione volto a promuovere la conoscenza della Carta, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza oneri per la finanza pubblica; 2) definisca, sulla base degli indirizzi della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (istituita dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009), forme di monitoraggio e di valutazione dell'osservanza dei precetti contenuti nella Carta, senza oneri per la finanza pubblica; 3) curi il raccordo con le autonomie regionali e locali nell'ambito di un apposito tavolo istituito presso la Conferenza unificata;

s) prevedere che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la suddetta Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche vigili sull'osservanza dei precetti contenuti nella Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche, individui e diffonda le migliori pratiche e predisponga un rapporto annuale al Parlamento su tali attività;

t) prevedere l'individuazione, in ogni amministrazione pubblica, degli organi e degli uffici responsabili dell'applicazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche.

In corso di esame in sede referente, la Commissione ha introdotto alcuni ulteriori criteri direttivi (lettere *u*) e seguenti):

1) prevedere che la disciplina dei controlli sulle imprese sia ispirata ai principi della semplicità, della proporzionalità dei controlli e dei relativi adempimenti burocrati-

tici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali e che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, siano tenute ad esporre su siti istituzionali la lista dei controlli a cui è assoggettata ogni tipologia di impresa indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività;

2) prevedere, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la razionalizzazione, la semplificazione e il coordinamento dei controlli sulle imprese, fermo restando quanto previsto in materia dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e assicurando: *a)* la proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; *b)* il coordinamento e la programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni, in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e recando il minore intralcio possibile al normale esercizio delle attività imprenditoriali, tenuto conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate; *c)* la collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità; *d)* l'individuazione, secondo il criterio di proporzionalità, dei controlli che possono o devono essere svolti senza preavviso, con particolare riferimento ai controlli e alle verifiche tributarie e alle ispezioni di carattere igienico-sanitario e in tema di sicurezza del lavoro, al fine di non pregiudicarne l'utilità e l'efficacia; *e)* l'informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

3) estendere il diritto di interpello sulla base dei criteri desumibili dalle disposizioni vigenti;

4) garantire l'uniformità di interpretazione delle norme, anche sulla base delle valutazioni fornite in sede di interpello.

Il comma 2 dispone che le amministrazioni pubbliche, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adottino direttive che contemplano il «dovere di cortesia e di disponibilità», sulla base delle linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica entro sei mesi dalla medesima data di entrata in vigore.

Infine, il comma 3 stabilisce che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge

(Estensore: LENNA)

27 settembre 2011

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti

(Estensore: PICHETTO FRATIN)

28 settembre 2011

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 2.11, 2.15, 2.600 (limitatamente alla lettera *s-bis*), punto 3, *s-ter*) e *s-quinquies*, limitatamente alle parole «e l'aggiornamento costante dei funzionari preposti alle diverse attività di controllo attraverso una formazione mirata degli stessi») e 2.700 (testo 2) (limitatamente alla lettera *s-ter*), punto 6, e *s-quinquies*, limitatamente alle parole «e l'aggiornamento costante dei funzionari preposti alle diverse attività di controllo attraverso una formazione mirata degli stessi»).

Esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 2.12 (testo 2) e di nulla osta sui restanti emendamenti.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO RISULTANTE DALLO STRALCIO DEGLI
ARTICOLI 41 E 42 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2243

Art. 1.

*(Delega al Governo per l'emanazione della
Carta dei doveri delle amministrazioni pub-
bliche)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti la «Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche». I decreti legislativi definiscono i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti nei confronti dei cittadini.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si procede a una ricognizione delle disposizioni che costituiscono principi generali dell'ordinamento, ai quali le regioni e gli enti locali, compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale, si adeguano negli ambiti di rispettiva competenza, e di quelle che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, con uno o più decreti legislativi, possono essere emanate, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, disposizioni integrative o correttive.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Delega al Governo per l'emanazione della
Carta dei doveri delle amministrazioni pub-
bliche)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro **dodici** mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti la «Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche». I decreti legislativi definiscono i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti nei confronti dei cittadini e **delle imprese**.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

(Segue: *Testo risultante dallo stralcio degli articoli 41 e 42 del disegno di legge n. 2243*)

1997, n. 281, e successive modificazioni, limitatamente all'individuazione delle disposizioni di cui al comma 2, e previo parere della medesima Conferenza per le restanti disposizioni. I predetti schemi sono trasmessi, corredati della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che esprimono il loro parere entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assumere la trasparenza quale fondamentale principio cui l'attività delle amministrazioni pubbliche si uniforma attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1997, n. 281, e successive modificazioni, limitatamente all'individuazione delle disposizioni di cui al comma 2, previo parere della medesima Conferenza per le restanti disposizioni **e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in ordine ai profili di sua competenza.** I predetti schemi sono trasmessi, corredati della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che esprimono il loro parere entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi)

1. *Identico:*

a) in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assumere la trasparenza quale **livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e quale** fondamentale principio cui l'attività delle amministrazioni pubbliche si uniforma attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; **precisare i conseguenti obblighi in relazione alle diverse tipologie procedurali, prevedendo la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi di interesse generale secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione; prevedere in particolare che le amministrazioni rendano accessibili in**

(Segue: Testo risultante dallo stralcio degli articoli 41 e 42 del disegno di legge n. 2243)

b) stabilire che i rapporti tra i cittadini e le imprese da una parte e le amministrazioni pubbliche dall'altra sono improntati ai principi della leale collaborazione e della buona fede e che l'azione amministrativa deve svolgersi con il minor aggravio possibile di obblighi, oneri e adempimenti a carico dei cittadini, anche fornendo aiuto agli interessati per individuare l'ufficio competente;

c) prevedere per le amministrazioni pubbliche l'obbligo di provvedere al periodico adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti, previa individuazione di specifici obiettivi di riduzione progressiva dei tempi nell'ambito dei piani della *performance* di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

d) prevedere per le amministrazioni pubbliche il dovere di usare un linguaggio semplice e chiaro in modo da rendere facilmente comprensibili i documenti amministrativi e le informazioni fornite attraverso tutti i canali istituzionali anche sulla base di una direttiva da adottare con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

e) garantire la completa attuazione dei progetti di dematerializzazione dei documenti e delle procedure, di interoperabilità dei sistemi informativi e di condivisione delle banche di dati fra tutte le amministrazioni pubbliche, già previsti dalle norme vigenti, anche prevedendo la nomina di commissari *ad acta* per le amministrazioni inadempienti;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ogni momento agli interessati, tramite idonei strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase;

b) stabilire che i rapporti tra i cittadini e le imprese da una parte e le amministrazioni pubbliche dall'altra sono improntati ai principi della leale collaborazione e della buona fede e che l'azione amministrativa deve svolgersi con il minor aggravio possibile di obblighi, oneri e adempimenti a carico dei cittadini **e delle imprese**, anche fornendo aiuto agli interessati per individuare l'ufficio competente;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

(Segue: Testo risultante dallo stralcio degli articoli 41 e 42 del disegno di legge n. 2243)

f) al fine di garantire agli utenti l'accesso più facile e rapido alle informazioni e ai servizi, assicurare, definendone tempi e modalità di realizzazione, l'effettività dell'obbligo delle amministrazioni pubbliche di utilizzo, nelle comunicazioni con i cittadini e con le imprese, delle tecnologie telematiche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dall'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, e attivare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una pluralità di canali di comunicazione idonei a raggiungere anche coloro che non utilizzano le tecnologie informatiche, nel rispetto dei principi di economicità, di universalità e di complementarità;

g) al fine di assicurare effettività all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di non richiedere a cittadini e imprese dati, informazioni e documenti in possesso delle stesse amministrazioni o di altre amministrazioni e di provvedere d'ufficio alla loro acquisizione ovvero di richiedere le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, individuare le modalità per l'effettuazione degli accertamenti d'ufficio e dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, assicurando alle amministrazioni procedenti l'accesso per via telematica e senza oneri alle banche di dati delle amministrazioni certificanti, garantendo l'interoperabilità dei sistemi informativi, come previsto dall'articolo 78, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

f) al fine di garantire agli utenti l'accesso più facile e rapido alle informazioni e ai servizi, assicurare, definendone tempi e modalità di realizzazione, l'effettività dell'obbligo delle amministrazioni pubbliche di utilizzo, nelle comunicazioni con i cittadini e con le imprese, **anche in relazione ai pagamenti di diritti e competenze**, delle tecnologie telematiche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dall'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, **assicurare l'interoperabilità dei sistemi informatici** e attivare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una pluralità di canali di comunicazione idonei a raggiungere anche coloro che non utilizzano le tecnologie informatiche, nel rispetto dei principi di economicità, di universalità e di complementarità;

g) *identica*;

(Segue: Testo risultante dallo stralcio degli articoli 41 e 42 del disegno di legge n. 2243)

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

h) garantire l'integrale applicazione delle norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che vietano alle amministrazioni pubbliche di richiedere ai cittadini e alle imprese documenti o certificati già in possesso delle stesse o di altre amministrazioni e delle norme del medesimo testo unico che prevedono la completa eliminazione dei certificati e delle autocertificazioni attraverso la condivisione dei dati da parte delle amministrazioni;

i) garantire l'attuazione del principio per il quale il cittadino è tenuto a comunicare una sola volta la variazione dei dati che lo riguardano;

l) garantire l'effettività dell'accesso ai documenti amministrativi tramite l'utilizzo degli strumenti telematici quale principio generale dell'attività amministrativa;

m) prevedere per le amministrazioni pubbliche, ciascuna per le materie di competenza e in conformità al proprio ordinamento, l'obbligo di rispondere ai reclami ad esse proposti nei limiti e con le modalità definiti, per le amministrazioni statali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

n) prevedere, ferma restando l'eventuale responsabilità penale, una specifica responsabilità amministrativa e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari della riscossione che avanzano, con dolo o con colpa grave, indebite richieste di pagamento nei confronti dei cittadini;

o) assicurare il rispetto degli obblighi di cui alle lettere da a) a l) mediante idonei

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

h) *identica*;

i) garantire l'attuazione del principio per il quale il cittadino **e l'impresa sono tenuti** a comunicare una sola volta la variazione dei dati che **li** riguardano;

l) *identica*;

m) *identica*;

n) prevedere, ferma restando l'eventuale responsabilità penale, una specifica responsabilità amministrativa e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari della riscossione che avanzano, con dolo o con colpa grave, indebite richieste di pagamento nei confronti dei cittadini **e delle imprese**;

o) *identica*;

(Segue: Testo risultante dallo stralcio degli articoli 41 e 42 del disegno di legge n. 2243)

strumenti di incentivazione, nell'ambito delle risorse già definite, e di sanzione, anche prevedendo che il mancato adempimento degli obblighi medesimi costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione della prestazione organizzativa dell'amministrazione e delle prestazioni individuali dei pubblici dipendenti responsabili; prevedere, ove necessario, ipotesi di responsabilità dirigenziale e disciplinare; prevedere ipotesi di comunicazione obbligatoria dell'inadempimento alla Corte dei conti;

p) introdurre, in caso di omissioni, inadempienze o ritardi delle amministrazioni pubbliche, specifici poteri gerarchici che consentano la motivata sostituzione, anche temporanea, dei dipendenti inadempienti o la motivata riassegnazione della titolarità di procedimenti o di singoli atti a diversi uffici o dipendenti, introducendo altresì l'obbligo di indicare l'ufficio presso il quale segnalare gli eventuali disservizi, ferma restando l'applicazione di quanto previsto ai sensi della lettera o) e compatibilmente con le risorse organizzative e di personale disponibili allo scopo;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

p) *identica*;

q) **prevedere che le pubbliche amministrazioni garantiscano una adeguata consultazione anche dei soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi, contemperandola con l'esigenza di assicurare la ragionevole durata del procedimento e valorizzando pienamente le tecnologie dell'informazione; individuare i conseguenti obblighi che devono essere osservati dalle pubbliche amministrazioni con riferimento, in particolare, alle seguenti tipologie procedimentali: piani e programmi adottati dalle pubbliche amministrazioni per disciplinare l'attività dei privati o la realizzazione di interventi pubblici, predisposizione e adozione delle regole e programmazione, localizzazione e progettazione delle opere pubbliche di particolare rilevanza;**

(Segue: Testo risultante dallo stralcio degli articoli 41 e 42 del disegno di legge n. 2243)

q) prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con riferimento alla Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche:

1) realizzi un piano di comunicazione volto a promuovere la conoscenza della Carta, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2) definisca, sulla base degli indirizzi della Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, forme di monitoraggio e di valutazione dell'osservanza dei precetti contenuti nella Carta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

3) curi il raccordo con le autonomie regionali e locali nell'ambito di un apposito tavolo istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

r) prevedere che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vigili sull'osservanza dei precetti contenuti nella Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche, individui e diffonda le migliori pratiche e predisponga un rapporto annuale al Parlamento su tali attività;

s) prevedere l'individuazione, in ogni amministrazione pubblica, degli organi e degli uffici responsabili dell'applicazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

r) *identica;*

s) *identica;*

t) *identica;*

u) prevedere che la disciplina dei controlli sulle imprese sia ispirata ai principi della semplicità, della proporzionalità dei controlli e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regio-

(Segue: Testo risultante dallo stralcio degli articoli 41 e 42 del disegno di legge n. 2243)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

nali e locali e che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, siano tenute ad esporre su siti istituzionali la lista dei controlli a cui è assoggettata ogni tipologia di impresa, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività;

v) prevedere, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, la razionalizzazione, la semplificazione e il coordinamento dei controlli sulle imprese, fermo restando quanto previsto in materia dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, assicurando:

1) la proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

2) il coordinamento e la programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico, evitando duplicazioni e sovrapposizioni, recando il minore intralcio possibile al normale esercizio delle attività imprenditoriali e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;

3) la collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;

4) l'individuazione, secondo il criterio di proporzionalità di cui al numero 1), dei controlli che possono o devono essere svolti senza preavviso, con particolare

(Segue: Testo risultante dallo stralcio degli articoli 41 e 42 del disegno di legge n. 2243)

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano direttive che contemplano il dovere di cortesia e di disponibilità, sulla base delle linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica entro sei mesi dalla medesima data di entrata in vigore.

3. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

riferimento ai controlli e alle verifiche tributarie e alle ispezioni di carattere igienico-sanitario e in tema di sicurezza del lavoro, al fine di non pregiudicarne l'utilità e l'efficacia;

5) l'informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina prevista dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

z) estendere il diritto di interpello sulla base dei criteri desumibili dalle disposizioni vigenti;

aa) garantire l'uniformità di interpretazione delle norme, anche sulla base delle valutazioni fornite in sede di interpello.

2. *Identico.*

3. *Identico.*